

Rapina, pesa il vizio parziale di mente

Nella determinazione della pena per una rapina attuata con violenza o minaccia, l'attenuante del vizio parziale di mente deve poter essere ritenuta equivalente o anche prevalente rispetto all'aggravante speciale dell'essere stata commessa all'interno di una abitazione privata. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 217 depositata ieri e scritta da

Francesco Viganò, dichiarando parzialmente illegittimo l'articolo 628, quinto comma, codice penale, che disciplina il reato di rapina. Determinante, per la Corte, la necessità di allineare la disciplina del trattamento della persona con vizio parziale di mente a quello del minore, per il quale il divieto di prevalenza o equivalenza è escluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'indebita percezione di reddito di cittadinanza resta reato nel 2023

Penale

Ma dall'anno prossimo potrà essere chiesta la rimozione della condanna

Giovanni Negri

Conserva rilevanza penale, nel 2023, la condotta di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 49047 della Terza sezione penale con la quale viene fornita una serie di indicazioni sulla disciplina attuale. La Corte ricorda così che la nuova maggioranza di governo ha disposto la soppressione della misura di sostegno, cancellando gli articoli da 1 a 13 del decreto

legge n. 4 del 2019, con il quale venne istituita la disposizione. Tra le norme oggetto di abrogazione è stato così incluso, avverte la Corte, anche l'articolo 7 con le disposizioni di carattere penale indirizzate a sanzionare che ha indebitamente conseguito il beneficio economico.

Tuttavia, prosegue la sentenza, l'efficacia dell'effetto abrogativo è stata fissata al 1° gennaio 2024, uno slittamento dell'entrata in vigore di una previsione in realtà fissata dalla legge n. 197 del 2022, operativa dal 1° gennaio di quest'anno.

Alla conferma di rilevanza penale per tutto il 2023 non è di ostacolo (come invece aveva sostenuto la difesa di una persona condannata per non avere comunicato all'Inps, nel periodo di percezione del reddito di cittadinanza, l'assunzione di plurimi impie-

ghi in tre ristoranti), puntualizza ancora la Corte di cassazione, la previsione dell'articolo 2, comma 2, del Codice penale, in base alla quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce reato, visto che «dovendo farsi riferimento, ai fini dell'applicazione della legge penale, alla normativa vigente sia al momento del fatto, sia al momento di celebrazione del giudizio, a tutt'oggi, per effetto della clausola di postergazione dell'effetto abrogativo dell'articolo 7 del decreto legge n. 4 del 2029, contenuta nel già citato comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, il fatto attribuito al ricorrente come da lui commesso costituiva reato sia alla data di sua realizzazione, sia, ancora, al presente momento

Per la Corte così non ha alcuna rilevanza la successiva, anche se prevista anteriormente, abrogazione della norma incriminatrice.

Del resto, conclude la Cassazione, a partire dal prossimo anno, quando si sarà dispiegata effettivamente la conseguenza abrogativa, è comunque lasciata al condannato la possibilità di rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la rimozione della condanna, a patto che la condotta interessata non possa essere invece incasellata in una diversa fattispecie penale.

A venire respinta è poi anche l'applicazione richiesta dalla persona condannata della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Un diniego fondato sia sulla base degli importi ottenuti, sia della ripetitività della violazione sia dei precedenti penali. Dove a essere particolarmente valorizzata è stata l'aspetto della ripetizione della condotta, visto alla Corte è stato impossibile ricostruire se la rilevanza delle violazioni avrebbe avuto come conseguenza una revoca del reddito di cittadinanza oppure una sua riduzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA